

Ambiente (1)

Interventi in materia ambientale - Decreto Semplificazioni

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, conv. con mod. L. 11 settembre 2020, n. 120

[Approfondisci...](#)

Il Decreto c.d. Semplificazioni, al Titolo IV, Capo II, reca "Semplificazioni in materia ambientale". Di seguito i principali interventi:

(1) Procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.)

Le maggiori innovazioni in tema di V.I.A. sono rappresentate:

- (a) dalla previsione di perentorietà dei termini procedurali e dalla riduzione dei termini di valutazione sia da parte della P.A. che del privato;
- (b) dall'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima);
- (c) dalla previsione di un iter procedimentale assai semplificato per i procedimenti di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità su progetti/opere ritenute necessarie alla realizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;
- (d) dall'individuazione (rimessa a uno o più d.P.C.M. da adottarsi entro il 31 dicembre 2020) di tutti gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento/adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti e ricadenti negli allegati II e II-bis del d.lgs. n. 152/2006;
- (e) dalla modifica dei tempi di durata dell'autorizzazione paesaggistica e del provvedimento di V.I.A.

(2) Bonifiche

Viene inserito un nuovo articolo (art. 242-ter) nel D.lgs. n. 152/2006, relativo agli interventi ed alle opere nei siti oggetto di bonifica.

Si consente, nei predetti siti, la realizzazione di opere richieste dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti e infrastrutture o comunque qualunque altra opera lineare di pubblico interesse, purché tali interventi non interferiscano con il completamento della bonifica.

Vengono individuate le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati e un iter procedurale accelerato.

Per quanto riguarda i Siti di Interesse Nazionale (SIN), viene novellato l'art. 252 del D.lgs. n. 152/2006, prevedendo una procedura di approvazione degli interventi di bonifica mediante un Piano di indagini preliminari da concordarsi con l'ARPA territorialmente competente, a seguito dell'adozione del quale si svolgono verifiche sull'eventuale superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).

Sarà possibile ottenere il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo.

(3) Altre misure

Viene semplificato il procedimento per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo energetico; si prevede la rimodulazione degli iter autorizzativi relativi alle infrastrutture energetiche e per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, nonché dell'iter relativo alla valutazione d'impatto per gli interventi di ammodernamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. repowering).